VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

→ verifica l'idoneità tecnico-professionale ovvero il *possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature*, delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai *lavori da affidare*, con le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.;

→ nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i., il requisito dell'idoneità tecnico-professionale si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi del:
  * certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
  * documento unico di regolarità contributiva;
  * autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

→ chiede alle imprese esecutrici:
  * una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  * dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

→ nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. il requisito dell'organico medio annuo e del contratto collettivo applicato ai lavoratori, si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.

Di seguito si riportano gli allegati XVII (*Idoneità tecnico- professionale*) e XI (*Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori*) del D.Lgs. n°81/2008 così come modificati dal D.Lgs. n°106/2009.

ALLEGATO XVII
Idoneità tecnico professionale

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio

personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
   a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
   b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
   c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
   d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
   e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

ALLEGATO XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera;
2. lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
3. lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
4. lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione;
5. lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
6. lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
7. lavori subacquei con respiratori;
8. lavori in cassoni ad aria compressa;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

9. lavori comportanti l'impiego di esplosivi;
10. lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.